



COMUNE DI PARMA

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI PRESSO LA STRUTTURA DENOMINATA “RESIDENZA XXV APRILE”

01/03/2020 – 28/02/2021

-PROGETTO D’APPALTO -

SEZIONE A

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il costante aumento della popolazione anziana, dell'aspettativa di vita delle persone e lo squilibrio demografico con quasi 170 anziani (persone di almeno 65 anni) ogni 100 giovani (tra 0 e 14 anni), correlato alla costante diminuzione della natalità, l'instabilità coniugale e l'assottigliamento delle reti familiari e amicali comporta un maggiore rischio di isolamento sociale soprattutto per le persone fragili. Tale progetto si inserisce nel quadro delle scelte strategiche che l'Amministrazione Comunale, in quanto attore dello sviluppo sociale complessivo della propria comunità, sta attuando nell'ambito del contrasto all'isolamento delle persone anziane e adulte fragili e al sostegno della domiciliarità in coerenza con le previsioni della L.R. 2/2003 *“Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* e s.m.i e del Piano sociale e sanitario regionale 2017-2019, approvato con Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 120 del 12 luglio 2017. L'orientamento è quindi il superamento dell'ottica riparatoria attraverso interventi preventivi finalizzati al benessere delle persone nei propri contesti di vita, favorendone la permanenza a domicilio.

L'emergere di nuovi bisogni induce sempre di più a sperimentare forme specifiche di aiuto anche aggiornando la rete dei servizi e delle opportunità e la loro regolamentazione.

Nello specifico si sta rafforzando l'orientamento di sostenere le persone anziane fragili non attraverso l'erogazione di singole prestazioni ma con l'elaborazione di progetti di vita e di cura che prevedono la presa in carico complessiva dei vari bisogni della quotidianità, valorizzando la sinergia tra varie risorse (non solo istituzionali) finalizzate al mantenimento dell'autonomia, della domiciliarità e di relazioni significative, con interventi di prossimità e di presidio sociale. Particolare attenzione è posta all'ottimizzazione delle risorse e alla flessibilità che consente il costante adattamento degli interventi ai nuovi bisogni rilevati.

Si promuovono servizi volti alla cultura della persona nella sua globalità, con la sua storia di vita, i sogni e i desideri, personalizzando gli interventi, con l'obiettivo di mantenere il benessere e di favorire un senso di comunità e di appartenenza in cui ci si prende cura della persona quando è fragile, sola, isolata e priva di una rete.

La logica dell'intervento professionale a prestazione deve affiancarsi ad una logica di presa in carico complessiva dei diversi bisogni della quotidianità valorizzando le sinergie organizzative

degli interventi professionali e non, a supporto della vita il più possibile indipendente, nel rispetto della capacità di autodeterminazione della persona.

La struttura denominata “Residenza XXV Aprile” ad oggi è composta da una Comunità Alloggio per anziani di n. 9 posti, un Centro Diurno per anziani di n. 25 posti e da n. 62 Alloggi con servizi, oltre all'alloggio dedicato alla portineria, di cui alcuni non utilizzabili in quanto richiedono interventi manutentivi.

Ad oggi è presente presso la struttura un Centro Diurno per anziani accreditato secondo la normativa regionale. Altri servizi (Comunità Alloggio, Assistenza Tutelare) sono ricompresi nell'ambito del Contratto inerente il centro diurno accreditato. Il soggetto gestore è la cooperativa sociale Proges che impiega attualmente 31 operatori con le caratteristiche indicate nell'elenco in calce al presente progetto di appalto.

Dai rilievi effettuati è emerso che l'intero immobile richiede un intervento ristrutturazione complessivo da studiare e progettare, con conseguente necessità di liberare anche gli Alloggi attualmente occupati, trasferendo gli ospiti in altre strutture, con tempi e modi compatibili con il programma degli interventi, le esigenze e le caratteristiche degli ospiti e le risorse disponibili in termini di collocazioni alternative.

In tale periodo transitorio si ritiene di avviare in parte la sperimentazione di un nuovo modello gestionale che rispecchi gli orientamenti sopra evidenziati.

Dal 2020 nella “Residenza XXV Aprile” saranno attivi: una Comunità Alloggio per anziani di n. 9 posti, uno Spazio Collettivo di n. 20 posti e un Progetto di Housing Sociale nei n. 46 alloggi attualmente disponibili che via via saranno ridotti e liberati.

Il Progetto di Housing Sociale prevede che alla logica dell'intervento professionale a prestazione, contingentata in termini standardizzati, si affianchi un sistema di presa in carico complessiva dei diversi bisogni della quotidianità in un contesto abitativo con servizi condivisi e con sinergie organizzative degli interventi professionali e non.

Agli ospiti degli Alloggi sono garantiti una serie di servizi accessori a supporto della quotidianità e a tutela delle persone più fragili e vulnerabili.

Nell'Housing Sociale i singoli appartamenti sono assegnati dal Settore Sociale del Comune di Parma ai destinatari individuati sulla base delle caratteristiche e dei bisogni specifici.

La maggior parte degli appartamenti è rivolta ad anziani sufficientemente autonomi nello svolgimento delle attività della vita quotidiana (oppure a coppie di anziani soli dove uno dei due mantenga una sufficiente autonomia), in assenza di una rete familiare in grado di garantire assistenza, oppure a persone anziane con reddito basso, disagio abitativo, problematiche non gravi di tipo sanitario.

Gli ospiti dell'Housing Sociale interessati possono partecipare ad iniziative di animazione e socializzazione organizzate nello Spazio Collettivo e fruire anche solo temporaneamente di alcuni servizi interni al medesimo (quali ristorazione, lavanderia, pasti a domicilio, ecc.).

La progettualità della struttura nel suo complesso si caratterizza per le seguenti finalità:

- **SOSTEGNO DOMICILIARITÀ** attraverso l'accoglienza nella Comunità Alloggio, in cui gli anziani possono sperimentare un clima relazionale di reciproca solidarietà e la frequenza presso lo Spazio Collettivo in cui socializzare e quindi uscire della solitudine, valorizzando la capacità di autodeterminazione della persona e il suo sistema di preferenze.
- **PREVENZIONE ISOLAMENTO SOCIALE** attraverso la valorizzazione di un contesto di accoglienza e spazio di socializzazione e ricreativo destinato a persone anziane/adulte in condizione di fragilità a rischio di non autosufficienza, aperto alla comunità del quartiere, inclusivo orientato al coinvolgimento delle varie risorse e associazioni;
- **PREVENZIONE DEMENZA**, attivando azioni di prevenzione finalizzata a mantenere le capacità residue per le persone accolte presso la Residenza XXV Aprile, in collaborazione con le Associazioni e la rete dei Servizi.
- **WELFARE COMUNITARIO**, promuovendo interventi innovativi e di prossimità in co-progettazione con il volontariato/associazionismo e i vari attori della comunità.
- **SOSTEGNO CAREGIVER** favorendo la co-progettazione nei Progetti Assistenziali Individualizzati, il mutuo aiuto e lo scambio di esperienze al fine di supportarli nella gestione dei compiti di cura.

Sono centrali il mantenimento dei legami sociali (che consentono agli anziani di restare in una relazione attiva con se stessi, con la loro famiglia e con la comunità) e l'essere protagonisti del luogo di appartenenza: la prima casa per coloro che abitano negli Alloggi (Housing Sociale) e nella Comunità Alloggio (in cui favorire relazioni dal sapore di "famiglia") e la seconda casa per coloro che frequentano giornalmente lo Spazio Collettivo.

Essenziali sono i temi del coinvolgimento della comunità, del volontariato, della partecipazione alla vita e alla cura degli anziani fragili, al fine di favorire l'inclusione sociale e la promozione di opportunità relazionali e di vita.

La gestione dei servizi di **Comunità Alloggio** e di **Spazio Collettivo** e del personale dedicato agli **interventi assistenziali professionali** per i residenti negli Alloggi dell'Housing Sociale **sono oggetto del presente Capitolato**.

Il Progetto di **Housing Sociale** in quanto tale **avrà invece una gestione separata, affidata a soggetto diverso dall'Aggiudicatario dei servizi oggetto del presente Capitolato**, che dovrà

svolgere una serie di servizi accessori a supporto della quotidianità e a tutela delle persone più fragili e vulnerabili:

- Pulizie delle parti comuni interne, esterne e cortilizie.
- Cura e manutenzione dell'area verde.
- Pulizie settimanale dei singoli alloggi, ove previsto dal progetto o richiesto dall'inquilino;
- Supporto e supervisione delle normali attività quotidiane, ove previsto dal progetto o richiesto dall'inquilino: preparazione pasti, lavanderia e guardaroba, accompagnamenti e commissioni.
- Trasporti, ove indispensabili e non gestibili da parenti o tramite trasporti solidali.
- Monitoraggio assunzione terapie.
- Attivazione e coordinamento delle attività di volontari e/o associazioni per trasporti, accompagnamenti o per attività di animazione e/o riattivazione delle capacità psico/fisiche.
- Coordinamento e monitoraggio di ogni singolo progetto individualizzato in relazione alla quotidianità complessiva.

SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento in gestione di più servizi destinati al benessere delle persone a rischio di non autosufficienza, a sostegno della domiciliarità, presso la struttura denominata "Residenza XXV Aprile", sita in Comune di Parma - Via Taro 27, di proprietà della Società Parma Infrastrutture S.p.A., società proprietaria dell'immobile a totale controllo del Comune di Parma.

L'immobile è nella disponibilità del Comune nelle more del perfezionamento del contratto di locazione con la suddetta società.

I servizi affidati devono essere resi nei locali meglio individuati nell'allegata planimetria, e sono concessi all'aggiudicatario in comodato gratuito unitamente ad arredi e alle attrezzature ivi presenti: la consegna all'Aggiudicatario avviene previo verbale redatto in contraddittorio con l'Amministrazione.

La struttura sarà oggetto di ristrutturazione complessiva al termine della durata prevista per il presente affidamento. In attesa di tale ristrutturazione è necessario dare continuità all'assistenza delle persone ospitate. Nel corso dell'affidamento è previsto l'avvio dei trasferimenti degli attuali ospiti degli Alloggi dell'Housing Sociale.

I servizi da garantire rivolti al sostegno della domiciliarità, sono:

- **Spazio Collettivo** con n. 20 posti, aperto dal lunedì al sabato, funzionante indicativamente dalle ore 8.00 alle ore 18.00, destinato ad anziani e ad adulti a rischio di non autosufficienza.
- **Comunità Alloggio** con n. 9 posti, struttura socio-assistenziale residenziale di ridotte dimensioni, di norma destinata all'accoglienza (temporanea o a tempo prolungato) di anziani non autosufficienti e di adulti che presentano forme morbose equiparabili a quelle geriatriche che necessitano di bassa o media intensità assistenziale, di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà, nelle 24 ore.
- **Assistenza Tutelare professionale** da garantire agli ospiti dell'Housing Sociale, accolti negli Alloggi presenti nella struttura, che per problemi sociali e/o assistenziali necessitano di interventi di tipo assistenziale, anche temporanei.

La gestione dei servizi affidati deve connotarsi attraverso l'affermazione delle seguenti azioni:

- sostenere la domiciliarità attraverso la costruzione di un ambiente familiare in cui aiutare e assistere la persona in difficoltà nel soddisfacimento dei propri bisogni e di appartenenza al

contesto comunitario, in cui migliorare e/o mantenere le capacità ed i livelli di autonomia acquisiti;

- sostenere la rete dei rapporti familiari e sociali esistenti, incentivando le attività di integrazione con il volontario e le varie realtà locali al fine di favorire l'inclusione sociale e azioni di welfare comunitario;
- valorizzare le autonomie decisionali delle persone e la loro responsabilizzazione nelle scelte di vita quotidiana, ponendo quindi attenzione all'autodeterminazione;
- personalizzare gli interventi a favore delle persone fragili, partendo dal loro sistema di preferenza e facendoli sentire protagonisti del loro progetto di vita.

ART. 2 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento in oggetto ha durata di anni 1 (uno) decorrente dal 01/03/2020 con scadenza al 28/02/2021.

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare, con apposito atto, l'affidamento del servizio al medesimo Aggiudicatario per ulteriori 12 mesi.

Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla stipula di un nuovo contratto e comunque per un periodo complessivo non superiore a mesi 6.

In tale caso, l'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo quanto disposto dal successivo articolo 3.

Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà di proroga, ne darà comunicazione all'Aggiudicatario almeno 1 mese prima della scadenza del contratto a mezzo PEC.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo annuo presunto dell'appalto ammonta ad € 768.700,00 (al netto dell'IVA di legge).

L'importo presunto dell'eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi è ugualmente pari ad € 768.700,00 (al netto dell'IVA di legge).

L'importo presunto dell'eventuale proroga è pari all'importo complessivo annuo rapportato all'effettivo periodo di proroga del contratto: nell'ipotesi di attivazione della proroga massima di 6 mesi l'importo presunto è pari ad € 384.350,00 (al netto dell'IVA di legge).

In considerazione della durata massima del contratto (anni 1 + anni 1 di eventuale rinnovo + mesi sei di eventuale proroga), l'importo complessivo è pari ad € 1.921.750,00 (al netto dell'IVA di legge).

L'importo effettivo dell'appalto del servizio viene fissato in base alle risultanze di gara.

Il corrispettivo dell'appalto verrà aggiornato in sede di eventuale rinnovo, tenendo conto dell'indice ISTAT dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" in seguito a motivata richiesta dell'Aggiudicatario.

Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti alla eliminazione di rischi interferenziali.

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Comunale è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dei servizi affidati.

ART.4- CARATTERISTICHE GENERALI DEI SERVIZI

Le attività oggetto del presente Capitolato, da svolgersi negli spazi indicati dall'Ente ed evidenziati nella planimetria allegata (Allegato 1), quali luoghi di esecuzione delle medesime, sono di seguito definiti.

SPAZIO COLLETTIVO

Lo Spazio Collettivo è un servizio semiresidenziale diurno con capacità ricettiva di n. 20 posti (da gestire in stretta sinergia con il Comune di Parma - Settore Sociale - Struttura Operativa (S.O.) Non-Autosufficienza), destinato ad anziani e adulti fragili e/o a rischio di non autosufficienza a carattere diurno dedicato alla socializzazione.

Si prevedono attività indicativamente dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al sabato, intendendo in tali orari l'effettiva apertura del servizio e fruibilità del medesimo da parte dell'utenza, comprensiva della realizzazione dei trasporti.

Il Comune di Parma, in risposta agli effettivi bisogni dell'utenza e/o a esigenze organizzative, anche legate alla natura transitoria del Progetto oggetto del presente appalto, si riserva la possibilità, da concordare con l'Aggiudicatario, di modificare:

- l'orario di apertura giornaliero;
- il numero dei posti attivati;
- le giornate di apertura settimanale;
- le giornate di chiusura, prevedendo l'interruzione del servizio per due settimane in agosto e una settimana a dicembre.

Descrizione del servizio

Il servizio si caratterizza come spazio di incontro e di socializzazione in cui offrire sostegno ed aiuto all'anziano (e anche alla sua famiglia e/o caregiver), stimolare e potenziare le abilità e competenze dello stesso, con attività e interventi inerenti la sfera dell'autonomia, dell'identità, dell'orientamento spazio-temporale, delle relazioni interpersonali e della socializzazione, promuovendo e sostenendo una fitta rete di relazioni e di scambi con il contesto territoriale in cui è

collocato. L'obiettivo è prevenire la non autosufficienza contrastando i fenomeni di isolamento e solitudine e cogliendo i primi segnali di disagio, anche al fine di evitare e/o rinviare progetti residenziali.

Devono inoltre essere previste azioni rivolte ai caregiver delle persone accolte, anche aperte alla cittadinanza, su temi specifici, favorendo lo scambio di esperienze ed il supporto relazionale ed emozionale e promuovendo una reciproca solidarietà, al fine di sostenerli nei loro compiti di cura.

Beneficiari del servizio

Lo Spazio Collettivo accoglie anziani e/o adulti a rischio di non autosufficienza, che esigono un livello di bassa o media intensità assistenziale e che necessitano di un sostegno per il mantenimento del progetto domiciliare e per la socializzazione. Gli inserimenti, come previsto nei Progetti di Vita e di Cura, elaborati dalle Assistenti sociali Responsabili del caso, avvengono di norma a tempo pieno ed eccezionalmente part-time.

L'equipe dello Spazio Collettivo, in riferimento al Progetto di Vita e di Cura (PiVeC) deve garantire un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) co-costruito con la persona interessata e con i familiari e/o caregiver, condiviso con i sanitari di riferimento.

I PAI sono rivisti periodicamente e rivalutati comunque a seguito del modificarsi della situazione, sempre in accordo con tutti gli attori coinvolti e i servizi della rete.

Sia gli ospiti della Comunità Alloggio che dell'Housing Sociale possono partecipare alle attività di socializzazione dello Spazio Collettivo e/o usufruire del solo pasto, qualora previsto dal PiVeC, valorizzando le sinergie e il coordinamento tra le varie attività dei servizi previsti all'interno della Residenza XXV Aprile.

Servizi che l'Aggiudicatario deve garantire:

Nello Spazio Collettivo devono essere offerte attività per favorire il recupero e/o il mantenimento delle capacità e delle autonomie nelle attività di vita quotidiana e nelle relazioni.

In particolare l'Aggiudicatario deve garantire:

- Presenza di personale qualificato in tutto l'arco di apertura del servizio (8.00-18.00), in numero adeguato al fine di garantire l'assistenza necessaria.
- Individuazione e implementazione di metodologie e prassi operative allineate ai più recenti riferimenti scientifici e coerenti al modello del Progetto di Vita e di Cura impostato dall'Assistente Sociale.
- Attività di socializzazione ricreative e culturali, al fine di favorire il benessere per gli ospiti a partire dalle preferenze degli stessi, facilitando l'espressione degli interessi e l'instaurarsi di relazioni significative sia all'interno dello Spazio Collettivo, sia con la comunità.

- Supporto agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane.
- Somministrazione pasti e, se previsto dal Progetto di Vita e di Cura, fornitura del pasto serale per l'ospite, in apposito contenitore termico, al momento del rientro al domicilio, nel rispetto dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi al Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, approvati con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011, e s.m.i..
- Prestazioni socio-assistenziali previste nei Progetti di Vita di Cura, co-costruiti con gli interessati e definiti dalle competenti strutture operative del Settore Sociale.
- Accompagnamento dell'anziano presso presidi ospedalieri sino all'arrivo dei familiari/caregiver, valutando le necessità specifiche di ogni situazione, anche attivando la rete di volontariato della comunità e coordinando gli interventi necessari, con particolare attenzione agli anziani soli o con rete familiare in difficoltà.
- Servizio di lavanderia e di guardaroba (anche relativo ai capi personali qualora l'anziano sia solo o con rete familiare in difficoltà e sia specificatamente previsto da Progetto di Vita e di Cura).
- Servizio pulizia igienizzazione sanificazione disinfestazione, garantendo un alto grado di igiene ambientale e di cura dei luoghi e da svolgere nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti per l'Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene (approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012).
- Trasporto dal domicilio allo Spazio Collettivo e ritorno, se previsto da Progetti di Vita e di Cura, deve essere assicurato dall'Aggiudicatario con le modalità indicate dalla vigente normativa. Il servizio di trasporto del mattino deve essere garantito, di norma, entro le ore 10.00 mentre il trasporto del pomeriggio, per il rientro a domicilio, deve essere di norma assicurato indicativamente a decorrere dalle ore 16.30, fatte salve esigenze diverse previste nei singoli Progetti di Vita e di Cura. Per il personale addetto all'accompagnamento al trasporto non è prevista alcuna specializzazione e può essere coinvolto il volontariato.
- Continuità assistenziale per gli ospiti che frequentano lo Spazio Collettivo. Per garantire continuità assistenziale alla persona che interrompe la frequenza dello Spazio Collettivo per malattia (o altre problematiche), l'Aggiudicatario dovrà, qualora previsto nel Progetto di Vita e di Cura, consegnargli temporaneamente il pasto a domicilio, supervisionando lo stato generale della persona. Tutte le prestazioni debbono essere assicurate in tutte le giornate di effettiva apertura dello Spazio Collettivo.

COMUNITÀ ALLOGGIO

La Comunità Alloggio è un servizio residenziale, con capacità ricettiva di n. 9 posti, di norma destinata all'accoglienza di anziani e di adulti non autosufficienti a causa di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. La gestione deve avvenire in stretta sinergia con il Comune di Parma –Settore Sociale – Struttura Operativa Non Autosufficienza.

Descrizione del servizio

La Comunità Alloggio fornisce ospitalità ed assistenza creando le condizioni per una vita comunitaria e stimolando atteggiamenti solidaristici e di auto-aiuto. Funziona tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24 ore, e agli ospiti accolti devono essere garantite le prestazioni assistenziali e sanitarie, oltre alle prestazioni alberghiere.

Beneficiari del servizio

Beneficiari del servizio di Comunità Alloggio sono, come sopra precisato, anziani e/o adulti con ridotta autonomia, accolti temporaneamente o permanentemente, che esigono un livello di bassa/media intensità assistenziale.

L'equipe della Comunità Alloggio, in riferimento al Progetto di Vita e di Cura elaborato dall'Assistente Sociale e integrato dall'eventuale valutazione multidimensionale dell'UVG Distrettuale, deve garantire un Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) co-costruito con la persona interessata, e con i familiari e/o caregiver di riferimento e/o l'Amministratore di sostegno, e condiviso con i sanitari, nel rispetto della autodeterminazione della persona e dei suoi desideri.

I PAI sono rivisti periodicamente e rivalutati comunque a seguito del modificarsi della situazione, sempre in accordo con tutti gli attori coinvolti e i servizi della rete

Servizi che l'Aggiudicatario deve garantire

Nella Comunità Alloggio devono essere offerti nelle 24 ore servizi finalizzati a contribuire al benessere dell'anziano, favorendo il recupero e/o il mantenimento delle capacità e delle autonomie nelle attività di vita quotidiana e nelle relazioni.

Si deve favorire un clima relazionale adottando uno stile familiare/comunitario e di reciproca solidarietà:

- curando gli ambienti, gli stili relazionali e la co-costruzione di progetti personalizzati;
- valorizzando il sistema di preferenze dell'anziano, a partire dalla conoscenza della storia di vita e del sistema relazionale in cui è inserito, nonché dalla sua capacità di autodeterminazione;

- assicurando orari flessibili e differenziati in relazione alle abitudini ed esigenze degli ospiti per le diverse attività assistenziali: bagni, pasti, riposo, abbigliamento (ecc.);
- personalizzando gli interventi e le azioni.

L'Aggiudicatario, nella Comunità Alloggio, garantisce il servizio agli utenti secondo i Progetti di Vita e di Cura definiti con le competenti Strutture Operative del Settore Sociale, assicurando:

- Assistenza diurna e notturna finalizzata a fornire aiuto nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane (ad esempio cura della persona, igiene personale, cure estetiche dei capelli, mobilizzazione, aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti, nella vestizione, nella cura dell'abbigliamento...).
- Servizi alberghieri, fornitura biancheria piana, predisposizione e distribuzione giornata alimentare garantendo un'alimentazione variata rispettosa della tradizione, appetibile con possibilità di scelta e nel rispetto dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi al Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, approvati con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 e s.m.i..
- Assistenza infermieristica e l'eventuale erogazione di prestazioni sanitarie, su indicazione del Medico di Medicina Generale (MMG)/Medici Specialisti ed eventuale PAI elaborato dall'UVG Distrettuale. Deve inoltre, quando previsto nei Progetti di Vita di Cura, essere garantita la corretta preparazione delle terapie farmacologiche, la loro somministrazione e la custodia farmaci da parte degli operatori.
- Attività finalizzata al mantenimento e/o alla riattivazione di capacità psico-fisiche, anche su indicazione di figura specializzate (terapista, fisiatra...).
- Attività di socializzazione e di animazione adeguate alle caratteristiche degli ospiti volta a favorire l'espressione di capacità affettivo-relazionali, promuovendo il mantenimento delle relazioni con la rete familiare / amicale e con la comunità e il volontariato locale. Tale attività può essere svolta in sinergia con l'animazione prevista nello Spazio Collettivo.
- Trasporto per accompagnamenti, ivi compreso ai presidi sanitari (ad esempio per visite mediche) e supporto per lo svolgimento di commissioni.
- Servizio di lavanderia e di guardaroba, anche relativo ai capi personali.
- Servizio pulizia igienizzazione sanificazione disinfestazione, garantendo un alto grado di igiene ambientale e di cura dei luoghi e da svolgere nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti per l'Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene approvato con DM 24 maggio 2012, in G.U. n. 142 del 20 giugno 2012 e s.m.i..
- Assistenza immediata in caso di emergenza.

- Custodia dei beni personali (ad esempio piccole somme di denaro, documenti personali, piccoli oggetti di valore, etc.).
- Accompagnamento dell'anziano presso presidi ospedalieri sino all'arrivo dei familiari/caregiver, valutando le necessità specifiche di ogni situazione anche attivando la rete di volontariato della comunità e coordinando gli interventi necessari, con particolare attenzione agli anziani soli o con rete familiare in difficoltà. L'anziano solo o privo di rete familiare e/o di caregiver deve essere affiancato almeno sino al ricovero nel reparto specialistico o sino alla dimissione e al rientro nella Comunità Alloggio; tra i compiti si indicano il soddisfacimento dei bisogni dell'anziano connessi al ricovero (fornitura biancheria pulita, cartella sanitaria, nonché al supporto relazionale/emozionale).
- Assistenza spirituale e religiosa nel rispetto delle preferenze di ogni anziano.
- Espletamento delle procedure conseguenti ad eventuali decessi degli ospiti accolti.
- Eventuali ausili: sono a carico dell'Aggiudicatario l'acquisto e la manutenzione degli stessi, salvo che si tratti di ausili personalizzati e/o di ausili forniti direttamente dall'AUSL.
- La continuità del servizio per gli ospiti che potrebbero richiedere livelli superiori di supporto allo svolgimento delle attività di vita quotidiana, garantendone la permanenza, il più a lungo possibile, in quella che è diventata la loro casa. L'Aggiudicatario è pertanto tenuto ad incrementare i livelli di assistenza forniti, attraverso un adeguamento dei PAI, ridefiniti con il Servizio Sociale Territoriale, l'UVG Distrettuale e tutti gli attori della rete, inclusi l'anziano, i familiari / caregiver / amministratori di sostegno.

ASSISTENZA TUTELARE PROFESSIONALE DA GARANTIRE AGLI OSPITI DELL'HOUSING SOCIALE

L'Assistenza Tutelare professionale deve essere garantita agli ospiti dell'Housing Sociale, sulla base dei Progetti di Vita e di Cura elaborati dall'Assistente Sociale.

Gli obiettivi generali del Servizio sono:

- la tutela delle condizioni fisiche, attraverso un'attenzione particolare alle autonomie motorie, alle capacità sensoriali e agli stati delle patologie degenerative;
- la promozione delle autonomie individuali, soprattutto riferite ai bisogni personali e domiciliari;

Descrizione del servizio

L'Assistenza Tutelare professionale è finalizzata prioritariamente ad assicurare alle persone con bisogni assistenziali la permanenza il più a lungo possibile nel proprio abituale ambiente di riferimento, promuovendone la tutela della salute e il benessere.

Gli interventi professionali sono da considerarsi non come somma di prestazioni, bensì come azioni coerenti al raggiungimento di obiettivi/risultati del maggior benessere della persona, all'interno di progetti personalizzati e devono essere gestiti in sinergia con altre azioni a sostegno della quotidianità attivate nell'Housing Sociale.

Beneficiari del servizio

I beneficiari di Assistenza Tutelare professionale sono le persone non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza, accolte presso l'Housing Sociale, che hanno bisogno di interventi socio-assistenziali al domicilio per svolgere le normali attività di cura della persona e che presentano quindi la necessità di integrare gli interventi a supporto della domiciliarità con interventi professionali a tutela della salute e delle autonomie residue.

L'attivazione del servizio, la variazione il controllo e la valutazione in itinere dei progetti, sono di competenza dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso del Comune di Parma, che predispone il Progetto di vita e di cura con l'anziano, i familiari/caregiver/Rappresentanti Legali e con l'eventuale coinvolgimento del Medico di Medicina Generale (MMG) e dell'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG) o altri attori della rete dei servizi.

Sulla base degli obiettivi definiti nel Progetto di Vita e di Cura, l'Aggiudicatario deve elaborare un PAI in cui indicare gli interventi da effettuare, nello specifico il tempo previsto, il numero degli operatori e la fascia oraria per l'esecuzione dell'intervento.

Servizi che l'Aggiudicatario deve garantire

Il Servizio deve essere prestato dall'Aggiudicatario tramite personale professionalmente qualificato, offrendo direttamente al domicilio del beneficiario interventi differenziati.

Tali interventi devono essere garantiti tutti i giorni dell'anno, compresi festivi e prefestivi, come previsto nei Progetti di Vita e di Cura elaborati dall'Assistente Sociale, principalmente durante la mattina e in orari serali per garantire le alzate e le rimesse a letto degli ospiti, nonché dopo il pranzo per garantire la fase del riposo.

Si prevedono interventi di assistenza per alzata e rimessa a letto con varie intensità assistenziali, bagno, cura della persona e sostegno alla mobilitazione e passaggi posturali.

L'organizzazione deve assicurare una metodologia di lavoro in equipe, garantendo la programmazione e la verifica dei singoli PAI in sinergia con gli operatori coinvolti nella gestione del supporto alla domiciliarità nell'Housing Sociale.

Si richiedono indicativamente 4.500 ore annue di Assistenza Tutelare distribuite soprattutto nella fase iniziale della mattina (per le alzate, gli interventi di igiene della persona e i bagni) e a fine giornata (per le rimesse a letto).

E' importante che l'organizzazione delle attività garantisca, anche attraverso il coordinamento e le sinergie tra i diversi servizi oggetto dell'appalto, una equipe stabile di operatori, anche con riferimento alle sostituzioni, e consenta di ridurre al minimo il turn over.

FORNITURA PASTI PER GLI OSPITI DELL'HOUSING SOCIALE

L'Aggiudicatario deve inoltre garantire la fornitura dei pasti agli ospiti degli Alloggi se previsto nei progetti di Vita e di Cura, nel rispetto dei nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi al Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, approvati con DM 25 luglio 2011, in G.U. n. 220 del 21 settembre 2011 e s.m.i..

Alla consegna e alla somministrazione provvede poi il gestore degli Alloggi nell'ambito del progetto di Housing Sociale. Si richiede indicativamente la fornitura di un numero di pasti pari a 80 settimanali.

SERVIZIO DI PORTIERATO PER GLI OSPITI DELL'HOUSING SOCIALE

L'Aggiudicatario dovrà garantire un servizio di Portierato per gli alloggi dell'Housing Sociale, al fine di garantire:

- funzioni di controllo e sorveglianza sugli accessi e sugli spazi comuni,
- un punto di riferimento per gli ospiti e per le persone accolte negli alloggi in caso di necessità o di problematiche quotidiane,
- la gestione di emergenze (ricoveri ospedalieri),
- l'eventuale custodia chiavi se richiesto dagli ospiti e sulla base di specifica procedura,

Il servizio deve essere assicurato per un numero congruo di ore in relazione alle richieste e ai bisogni, indicativamente pari a 6 ore giornaliere, dal lunedì al sabato, e garantendo la reperibilità notturna.

Per svolgere tale attività di custodia nell'edificio viene destinato all'Aggiudicatario un alloggio, gratuitamente, per permettere la funzione di presidio sia nelle ore diurne che notturne. L'utilizzo di tale alloggio, è subordinato alla verifica dell'adeguatezza rispetto ai compiti assegnati.

ART.5 – PERSONALE: REQUISITI E FUNZIONI

Per le attività descritte e con riferimento alla vigente normativa relativa agli standard di personale e alle qualificazioni professionali, l'Aggiudicatario deve garantire la copertura di personale con regolare rapporto di lavoro.

Il personale deve costituire un riferimento il più possibile stabile, pertanto l'Aggiudicatario deve mettere in campo idonee misure organizzative per contrastare il turn-over del personale.

L'Aggiudicatario si impegna a garantire la continuità delle prestazioni provvedendo in caso di qualsiasi assenza del personale alle sostituzioni tempestive con operatori parimenti qualificati, garantendo nell'immediato la sostituzione. Le sostituzioni di personale che si renderanno necessarie sono a totale carico dell'aggiudicatario che dovrà garantire con continuità il funzionamento dei servizi.

L'Aggiudicatario deve provvedere alla gestione dei servizi mediante il seguente personale di seguito elencato.

COORDINATORE

Nell'ambito delle attività sopra descritte deve essere garantita la presenza di almeno un Coordinatore responsabile con esperienza e al quale deve essere affidata la responsabilità della gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato.

In particolare al Coordinatore compete:

- la programmazione, organizzazione, gestione, coordinamento, controllo e supervisione del personale, garantendo il buon funzionamento dei servizi, sulla base della proposta progettuale presentata in sede di offerta;
- l'integrazione dell'area socio-assistenziale con quella sanitaria sia per programmare che per gestire operativamente gli interventi assistenziali da effettuare;
- il raccordo tra Amministrazione Comunale e l'Aggiudicatario per quanto concerne gli aspetti amministrativi e per la gestione dei servizi;
- partecipazione a momenti di coordinamento con le SO Poli Territoriali e SO Non Autosufficienza, sia per la progettazione individualizzata, sia per la pianificazione e programmazione delle attività;
- il rapporto con gli ospiti e i loro familiari/caregiver/rappresentanti legali e con le realtà del territorio, in un'ottica funzionale al raggiungimento delle finalità del presente Capitolato;
- il raccordo e la collaborazione con la figura di coordinamento referente per l'Housing Sociale;
- la segnalazione di eventuali variazioni del personale in servizio rispetto all'elenco presentato in sede di offerta, con indicazione degli estremi anagrafici, curriculum professionali e formativi;
- il monitoraggio delle necessità di manutenzione ordinaria o guasti in ordine ai locali e/o arredi o attrezzature che generino limitazioni alle attività o che necessitino di interventi urgenti, coordinando l'attività necessaria per la risoluzione dei problemi stessi e provvedendo alla segnalazione degli interventi necessari nei locali in uso, come individuati nel precedente art. 1;
- favorire il contributo di cittadini volontari la cui attivazione e valorizzazione è parte integrante del lavoro generativo legato ai progetti di welfare comunitario e di presidio sociale;

- il sostegno dell'attività dei volontari, la cura dell'accoglienza, l'inserimento e la supervisione al fine di valorizzarne il contributo all'interno delle varie progettualità.

PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA

Il personale addetto all'assistenza deve avere una buona conoscenza della lingua italiana ed essere in possesso del titolo di "Operatore Socio-Sanitario (OSS)", rilasciato da parte di un Ente Accreditato con la Regione Emilia Romagna.

L'Aggiudicatario deve garantire la presenza di personale qualificato in tutto l'arco di apertura dei servizi (Spazio Collettivo 8.00-18.00- Comunità Alloggio h24) e dello svolgimento delle attività assistenziali dedicate agli ospiti dell'Housing Sociale, dando origine a turni con compresenza di operatori in fasce orarie coerenti con i Progetti di Vita e di Cura delle persone accolte e con le attività assistenziali necessarie e programmate.

Per quanto riguarda lo Spazio Collettivo, nella fascia oraria 8.00-18.00 si indica come fabbisogno minimo un operatore ogni 10 utenti. Tale fabbisogno comprende le attività di assistenza diretta alla persona e alla partecipazione alle riunioni di coordinamento. Si precisa che il numero di operatori è da definirsi in base al numero di ospiti effettivamente presenti presso lo Spazio Collettivo: nelle fasce orarie in cui si effettuano i trasporti (8.00-10.00 e 16.30-18.00), se sono presenti nel Centro un numero limitato di ospiti, è possibile prevedere dei turni correlati alle presenze degli stessi, mentre nelle fasce orarie delle attività di animazione e somministrazione pasti, è necessario garantire una adeguata copertura di personale per il maggior benessere degli ospiti.

Per quanto riguarda i n. 9 posti di Comunità Alloggio si richiede la copertura assistenziale nelle 24 ore per tutti i giorni dell'anno, rispettando il rapporto di almeno un operatore ogni 7 utenti non autosufficienti di grado lieve-moderato, nella fascia oraria dalle 7.00 alle 21.00 ed invece un operatore presente dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Il fabbisogno comprende le attività di assistenza diretta alla persona e alla partecipazione a riunioni di coordinamento. Gli operatori dei turni e le conseguenti compresenze dovranno essere coerenti con i Progetti di Vita e di Cura degli anziani accolti e delle attività programmate, correlati all'effettiva presenza degli ospiti.

Anche il turno notturno dovrà essere definito sulla base del modificarsi dei bisogni assistenziali degli ospiti previsti dai Progetti di Vita e di cura.

Per quanto riguarda il servizio di assistenza domiciliare professionale presso l'Housing Sociale, l'Aggiudicatario deve garantire la presenza di personale qualificato, adeguato per la realizzazione degli interventi esplicitati nei Progetti di Vita e di cura elaborati dal servizio sociale. Si richiede un'equipe stabile di operatori che garantiscono funzioni di assistenza qualificata indicativamente

dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e dalle 1800 alle 21.00 e a metà giornata, per effettuare le alzate, le rimesse a letto e i vari momenti di igiene per gli ospiti degli alloggi dell'Housing Sociale.

FORMAZIONE

L'Aggiudicatario deve assicurare la formazione obbligatoria degli operatori e deve inoltre garantire la partecipazione degli stessi ad alcune occasioni formative organizzate dalla rete dei servizi e che siano ritenute significative, da definire congiuntamente alla SO Non Autosufficienza del Comune di Parma.

PERSONALE ADDETTO AD ULTERIORI FUNZIONI

Per la piena realizzazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, l'Aggiudicatario deve inoltre prevedere operatori addetti alle seguenti funzioni:

- Progettazione, programmazione, coordinamento, organizzazione e verifica delle attività di animazione e socializzazione, valorizzando il coinvolgimento delle associazioni, dei punti di comunità e i vari attori della comunità locale, e trasmettendo i contenuti esecutivi anche alle figure assistenziali. L'attività di animazione può coinvolgere anche gli ospiti dell'Housing sociale, se previsto da Progetto di Vita e di Cura, garantendo la sinergia degli interventi tra tutti i servizi presenti nella Residenza XXV Aprile.
- Trasporto e accompagnamento degli ospiti dei servizi affidati di Comunità Alloggio e Spazio Collettivo sulla base dei Progetti di vita e di cura elaborati dal Servizio Sociale. Gli addetti al trasporto devono essere in possesso della patente di guida richiesta per il tipo di veicolo condotto. Per il personale addetto all'accompagnamento non è richiesta specializzazione, ma sono essenziali buone capacità relazionali con le persone fragili. Per tali funzioni potrà essere coinvolto il volontariato o l'associazionismo o le varie realtà della comunità.
- Servizi alberghieri per Comunità Alloggio e Spazio Collettivo: preparazione e riordino cucina e sala da pranzo, compresa apparecchiatura e sparcchiatura, e riattivazione/somministrazione dei pasti. Si richiede che tale personale sia in possesso delle idonee qualifiche e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente.
- Pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali dei servizi di Comunità Alloggio e Spazio Collettivo, prevedendo attività di riordino e pulizie quotidiane e straordinarie per garantire un ambiente accogliente.
- Portierato.

- Fornitura pasti per gli ospiti dell'Housing sociale, esclusa la consegna presso i singoli Alloggi e la somministrazione.

ULTERIORI FIGURE DI CUI È POSSIBILE AVVALERSI

Per la realizzazione dei servizi oggetto di gara è possibile avvalersi dell'apporto di altre figure quali volontari, giovani in servizio civile, studenti in tirocinio o coinvolti in percorsi di ricerca a livello universitario, che andranno accolte e accompagnate nell'inserimento delle varie attività, monitorandone il percorso svolto e i compiti loro assegnati.

ART. 6 - PERSONALE

L'Aggiudicatario è altresì tenuto al pieno rispetto di tutte le Leggi, Regolamenti, disposizioni contrattuali, normative e salariali disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria, nonché le varie applicazioni territoriali in vigore.

In particolare deve:

- applicare, nei riguardi di tutto il personale impiegato (se cooperativa, anche nei confronti dei soci) e senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci lavoratori, tutte le leggi, i regolamenti e tutte le disposizioni dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, nonché integrativi provinciali/aziendali vigenti e successivi rinnovi per tutta la durata dell'appalto;
- attuare l'osservanza delle norme derivanti dalla vigente legislazione relative alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria e per altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori;
- attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute della sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, e farsi carico della fornitura di mezzi e attrezzature per la tutela della salute ed incolumità del personale in conformità alle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.), adottando tutte le misure necessarie.

L'Aggiudicatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti sanitari e, in genere, da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, prevenzione infortuni ecc., assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, nonché le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Provvede pertanto alla copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati dal personale, stipulando apposite assicurazioni.

L'Aggiudicatario deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra indicato impegnandosi ad esibire la documentazione attestante l'osservanza di tutti gli obblighi suddetti.

All'Amministrazione appaltante resta comunque la facoltà di richiedere in merito opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del lavoro e/o sede INPS.

ART. 7 - TUTELA DATI PERSONALI

L'Aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio saranno tenuti alla tutela della riservatezza dei dati relativi ai soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio.

L'Aggiudicatario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell'ambito dell'attività prestata. In ossequio alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del novellato D.Lgs. 196/2003, in particolare ha l'obbligo:

- di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto,
- di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto,
- di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Committenza.

Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte del Dirigente del Settore Sociale, circa il rispetto delle norme di cui al presente Capitolato.

In ottemperanza a quanto stabilito nelle disposizioni normative sopra richiamate i dati personali forniti dall'appaltatore secondo quanto richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'affidamento del servizio oggetto d'appalto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale.

In virtù del trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al contratto al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

L'Aggiudicatario è designato dall'Amministrazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento e si obbliga a dare esecuzione al

contratto conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al contratto medesimo.

Il rispetto di quanto sopra nonché delle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere in capo al Responsabile del trattamento di un diritto al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ART. 8 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario è da ritenersi parte attiva nel complesso sistema di tutela del benessere dell'anziano, che può essere garantito solo mediante la messa in rete delle competenze e delle vocazioni di tutti i professionisti coinvolti nel progetto assistenziale dell'anziano stesso.

Il personale deve costituire un riferimento il più possibile stabile, compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono ai lavoratori periodi di assenza dal servizio.

La massima continuità assistenziale del personale impiegato nel servizio deve essere garantita in quanto una relazione significativa tra l'anziano e l'operatore si può instaurare solo in un clima di sostanziale continuità di presenza.

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla competente S.O. del Comune di Parma, ogni qualvolta si verificano variazioni rispetto a quanto già prodotto, l'elenco aggiornato del personale impiegato con l'indicazione degli estremi anagrafici, dei titoli / qualifiche, dei curricula professionali e formativi.

In caso di sostituzione definitiva di un operatore, l'Aggiudicatario deve darne comunicazione per iscritto, con congruo anticipo, prevedendo opportuni periodi e fasi di passaggio delle consegne, secondo le modalità da concordarsi con il Responsabile del Servizio competente.

La sostituzione definitiva di un operatore è inoltre dovuta, su richiesta scritta del Dirigente del Settore Sociale, qualora tale operatore sia causa di disservizio o dia luogo a comportamenti scorretti e poco rispettosi, nonché in caso di ripetute ed accertate inadempienze.

L'Aggiudicatario dovrà mettere in pratica idonee misure organizzative per contrastare il turn-over del personale.

ART. 9 - SCIOPERO ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale dell'Aggiudicatario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 5 giorni.

In caso di proclamazione di sciopero del personale, l'Aggiudicatario si impegna a garantire concordando con il referente del Comune o le organizzazioni sindacali, il contingente di operatori

necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, secondo la normativa vigente, per garantire il buon funzionamento dei servizi stessi nell'ambito delle prestazioni di servizi-socio-sanitari – assistenziali gestiti.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità per entrambe le parti. L'Appaltatore è tenuto comunque a garantire l'assistenza necessaria sino al superamento dell'evento critico contribuendo fattivamente al ripristino delle condizioni di gestione ordinaria.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. A titolo meramente esemplificativo, e senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

Fuori dai casi di forza maggiore, nel caso di sospensione, anche parziale dei servizi, l'Ente avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito all'Appaltatore delle spese e delle eventuali penalità.

La quota di compenso dovuta per i servizi non effettuati da parte dell'Appaltatore verrà detratta dal computo mensile.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, nel rispetto ed in applicazione di tutto quanto previsto nel presente Capitolato si impegna nella gestione, con oneri a proprio carico, dei servizi oggetto dell'appalto, garantendo tutti gli adempimenti connessi al buon funzionamento dell'attività e dei medesimi servizi.

In particolare l'Aggiudicatario, nel rispetto della normativa vigente, deve:

- a) garantire la continuità dei Servizi affidati, secondo le modalità riportate nel presente Capitolato, escludendo sospensioni per qualsiasi motivo, fatto salvo quanto previsto all'art. 9;
- b) sostenere tutti i costi di gestione degli spazi e delle attività connesse, ottenendo l'eventuale, se prevista, autorizzazione al funzionamento;
- c) assumere gli oneri per imposte e tasse comunque derivanti dall'assunzione dei Servizi affidati e provvedere al pagamento delle spese relative al contratto di appalto;
- d) farsi carico di tutte le utenze relative ai Servizi di Spazio Collettivo e Comunità Alloggio e della tassa rifiuti e dotarsi di utenza telefonica / internet, sostenendone i relativi costi. Per le utenze, ad eccezione di quella relativa a telefonia/internet, dovranno essere rimborsate al Comune le quote di competenza in relazione agli spazi occupati;
- e) garantire, alle condizioni richieste nel presente Capitolato:

- il servizio di ristorazione per Spazio Collettivo e Comunità Alloggio, fornendo per quest'ultima l'intera giornata alimentare e prevedendo anche la sola fornitura pasti per le persone accolte presso l'Housing Sociale;
 - il servizio di lavanderia e guardaroba per gli ospiti della Comunità Alloggio e dello Spazio Collettivo, come previsto da PAI;
 - il servizio trasporto per gli ospiti dello Spazio Collettivo al fine di garantirne la frequenza, prevedendo anche la possibilità di accompagnamenti e commissioni per gli stessi;
 - il servizio di portierato;
 - il servizio di pulizia relativo ai Servizi di Spazio Collettivo e Comunità Alloggio compresi gli spazi esterni di pertinenza;
- f) assicurare il decoro e la pulizia giornaliera dello Spazio Collettivo e della Comunità Alloggio e dell'area cortilizia prospiciente i servizi affidati;
- g) valorizzare le sinergie tra i vari servizi previsti nella struttura, quindi Spazio Collettivo, Comunità Alloggio e Housing Sociale;
- h) organizzare e gestire la presenza e la prestazione professionale del personale, garantendone la continuità, secondo quanto previsto nel presente Capitolato, applicando per i propri dipendenti le norme contenute nei contratti di lavoro nazionali e negli accordi integrativi di settore;
- i) inviare al Dirigente del Settore Sociale, entro **10** giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una dichiarazione formale attestante il possesso, per tutto il personale impiegato dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- j) individuare un Coordinatore per i servizi oggetto del presente appalto che curerà le relazioni con l'Amministrazione Comunale;
- k) programmare per gli operatori coinvolti un piano formativo e di aggiornamento a supporto dell'attività professionale svolta;
- l) predisporre un programma settimanale di attività per gli ospiti a partire dal loro sistema di preferenze e dalla loro capacità di autodeterminazione;
- m) garantire, dandone evidenza nei piani organizzativi, un'organizzazione del lavoro centrata sulla progettazione e verifica del PAI e sullo svolgimento di incontri sistematici e periodici dell'equipe sui singoli casi (coinvolgendo la persona interessata, i familiari/caregiver/amministratori di sostegno); dai verbali dell'equipe e nei PAI devono risultare le questioni affrontate e le decisioni assunte, in stretta sinergia con gli operatori a sostegno della quotidianità dell'Housing Sociale;

- n) adottare un Registro degli utenti del servizio, con indicazione dei piani individualizzati e predisposizione per ciascuno di essi di una cartella aggiornata con i dati personali, la diagnosi sulle condizioni psicofisiche e le terapie adottate a firma del medico curante; nonché la documentazione dei PAI e la tenuta dei verbali relativi agli incontri di equipe; nella cartella devono essere indicati i servizi e le persone di riferimento per ciascun ospite con indirizzi e recapiti;
- o) collaborare con le equipe delle competenti S.O. del Settore Sociale e i Servizi Sanitari al fine della progettazione personalizzata e per il monitoraggio e la verifica delle attività svolte;
- p) predisporre una relazione annuale sulle attività svolte, da inoltrare al Comune di Parma - Settore Sociale documentando la verifica dei risultati e il processo attivato per lo sviluppo di azioni migliorative derivanti dall'utilizzo dei dati di analisi dei reclami e dei risultati dalle valutazioni della soddisfazione espresse da familiari, ospiti e operatori;
- q) assolvere debito informativo, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per raccolta dati utili per attività di programmazione, oltre la relazione annuale;
- r) promuovere un sistema di cura protesico, garantendo la tutela dell'anziano, come elemento fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi di cura, finalizzato a supportare la persona anziana ed in particolare quella affetta da demenza nelle sue competenze residue, preferenze e desideri, considerando al tempo stesso quella peculiarità e complessità determinata dalla malattia nella sua evoluzione;
- s) valorizzare il rispetto e la salvaguardia della dignità del malato, adottando quindi un programma di miglioramento della qualità della vita e dell'assistenza degli anziani ospiti affetti da demenza in attuazione delle indicazioni tecniche del Piano Regionale Demenze e della normativa vigente;
- t) fornire per le persone accolte presso la Comunità Alloggio e lo Spazio Collettivo, a richiesta delle stesse e dei familiari/caregiver/rappresentanti legali, con attribuzione diretta del costo alla persona che ne usufruisce, i servizi di parrucchiere, barbiere e podologo e servizio di lavanderia e guardaroba personale;
- u) adempiere agli obblighi e agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato nell'esecuzione del presente appalto, con particolare attenzione alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- v) predisporre un protocollo operativo che espliciti la procedura da adottare in caso di emergenza;
- w) garantire un uso corretto e diligente degli spazi dedicati a Comunità Alloggio, Spazi Collettivi e quelli di uso comune e dei relativi arredi, attrezzature e complementi, impegnandosi a riconsegnarli al Comune di Parma nelle condizioni in cui sono state consegnati/migliorati, fatto

salvo il normale deperimento d'uso, e assumendosi l'onere di ripristinare quei presidi eventualmente danneggiati ad opera del proprio personale;

- x) adottare tutte le migliorie e le metodologie operative di cui al progetto gestionale presentato in sede di offerta, che diventa parte integrante del contratto;
- y) operare nel rispetto di tutto quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, con particolare attenzione alle disposizioni vigenti in materia di tutela della sicurezza e della privacy dei cittadini-utenti e delle loro famiglie.

Ai fini della liquidazione del corrispettivo, l'Aggiudicatario deve emettere regolari fatture, secondo le modalità indicate nel successivo art. 14, rispettando la normativa fiscale vigente in materia di fatturazione e gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13 e s.m.i, l'Aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

Inoltre ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/216 e s.m.i. l'Aggiudicatario deve impegnarsi ad assumere prioritariamente il personale attualmente occupato presso la "Residenza XXV Aprile", a condizione che il loro numero e qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante. In particolare dovrà essere garantito il mantenimento dei livelli di anzianità già raggiunti.

L'Aggiudicatario dovrà sulla base dell'evoluzione dei bisogni presenti nell'ambito territoriale di riferimento e delle indicazioni contenute nella programmazione territoriale assicurare l'adattamento conseguente delle scelte decisionali ed organizzative.

ART.11 - MANUTENZIONI

L'Aggiudicatario deve effettuare:

- la manutenzione ordinaria dei locali adibiti a Spazio Collettivo e Comunità Alloggio;
- la manutenzione ordinaria dei beni mobili (arredi, attrezzature, elettrodomestici) in dotazione ai suddetti spazi e di proprietà del Comune, provvedendo alla sostituzione dei beni mobili eventualmente danneggiati o usurati a seguito di negligenze d'uso in modo da non risultare più utilizzabili, nel periodo di durata della gestione; tali beni mobili

forniti dal Soggetto Gestore in sostituzione di quelli danneggiati o usurati per negligenze d'uso, dovranno rispettare le tipologie e gli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso e resteranno di proprietà del Comune.

Ai sensi di quanto precedentemente previsto, l'Aggiudicatario effettua un costante monitoraggio dello stato dell'immobile, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso afferenti, dandone comunicazione con cadenza almeno semestrale all'Amministrazione Comunale. A carico dell'Aggiudicatario vi sono, quindi, interventi programmati per la verifica periodica della struttura e del corretto funzionamento degli impianti, attrezzature, arredi e elettrodomestici, nonché interventi a carattere di urgenza per la riparazione di guasti o di inconvenienti, occorsi nei locali adibiti a Spazio Collettivo/Comunità Alloggio, comprensivi di manodopera e ed eventuale sostituzione di parti.

La manutenzione straordinaria resta a carico della Società Parma Infrastrutture S.p.A., società proprietaria dell'immobile a totale controllo del Comune di Parma, intendendosi per manutenzione straordinaria quell'attività che determina l'incremento della vita utile dell'immobile o di una sua consistente parte. Qualora l'Aggiudicatario ritenesse opportuno, per le esigenze funzionali, provvedere a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria, a sua cura e spese, dovrà ottenere preventiva autorizzazione da parte di Parma Infrastrutture ed in caso di assenso ottenere tutte le necessarie autorizzazioni patrimoniali ed edilizie dal Comune di Parma nonché tutti i necessari pareri da parte degli enti competenti.

ART. 12 – OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI DEL COMUNE DI PARMA

L'Amministrazione Comunale si avvale dell'Aggiudicatario per la gestione dei Servizi affidati.

L'individuazione degli utenti che sono ammessi ai Servizi, nonché le dimissioni dai medesimi, sono di competenza esclusiva del Settore Sociale del Comune di Parma.

Restano inoltre carico del Comune di Parma:

- compiti di indirizzo, verifica e controllo sul corretto svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
- definizione dei progetti di vita e di cura degli ospiti, sulla base del quale definire un progetto assistenziali individualizzato e conseguente governo degli inserimenti e dimissioni;
- messa a disposizione dell'Aggiudicatario della sede di attività previste nel presente Capitolato;
- monitorare costantemente il funzionamento complessivo del progetto e l'andamento delle attività e la qualità dei servizi erogati anche attraverso visite in loco, ispezioni e riunioni con il Coordinatore del progetto;
- nomina di un Direttore di Esecuzione e di un proprio Referente gestionale;

- verifica e controllo di cui al successivo articolo 13;
- erogare il corrispettivo previsto secondo quanto indicate al successivo all'art. 14.

ART. 13 - MODALITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

L'Aggiudicatario è l'unico Responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i propri operatori.

L'Amministrazione, prima dell'esecuzione del contratto, nomina un Direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e ne comunicherà tempestivamente il nominativo all'Aggiudicatario.

Il Comune di Parma provvede inoltre ad individuare un proprio Referente verso l'Aggiudicatario per gli aspetti relativi alla verifica gestionale di quanto prescritto nel Capitolato, per il controllo e lo sviluppo delle attività.

Attraverso personale dell'Amministrazione viene effettuato il controllo sulla esecuzione degli interventi e delle attività inerenti il servizio in appalto ed ha facoltà di eseguire i necessari accertamenti che, in qualsiasi momento, potranno essere disposti al fine di garantire la rispondenza del servizio ai criteri stabiliti dal presente Capitolato e alla normativa vigente.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate, verbalmente e per iscritto all'Aggiudicatario. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'Aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

L'Aggiudicatario è tenuto ad assicurare al Dirigente del Settore Sociale tutta la collaborazione necessaria, fornendo la documentazione e i chiarimenti richiesti. In particolare è tenuto a partecipare alle riunioni periodiche convocate dal Settore Sociale finalizzate all'andamento del servizio e delle attività.

ART. 14 - MODALITÀ DI PAGAMENTO. ANTICIPAZIONE DEL CONTRATTO

Il pagamento del corrispettivo dovuto dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato viene effettuato a mensilità posticipate di 1/12° dell'importo annuale, decurtato del ribasso offerto in sede di gara, a seguito di presentazione di regolari fatture in cui dovranno essere dettagliati tutti i servizi resi, oggetto del presente Capitolato.

Le fatture, devono inoltre riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG), gli estremi della Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione e il numero dell'impegno di spesa, nonché le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Alla fattura deve essere allegata documentazione attestante il riepilogo delle ore mensili effettuate dal ciascun operatore.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, devono essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013 e s.m.i. (non possono essere accettate fatture emesse in altre modalità - il Codice univoco è UFQSY8) e devono essere intestate al Comune di Parma – Settore Sociale, L.go Torello de Strada n. 11/A.

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata. Il Dirigente del Settore Sociale, prima della liquidazione di ogni fattura provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS – INAIL aggiornato ed in corso di validità.

La liquidazione avviene nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa, ossia all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni erogate ed entro 30 giorni dalla verifica suddetta.

È comunque facoltà del Dirigente del Settore Sociale autorizzare il pagamento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri.

Con riferimento all'anticipazione del prezzo di cui all'art. 35, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si precisa sin da ora che la stessa verrà erogata alle condizioni previste dal comma previo citato e solamente a seguito dell'effettiva stipula del contratto qualora le prestazioni di cui al presente capitolato siano effettivamente iniziate.

ART. 15 – VARIAZIONI CONTRATTUALI E DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

L'Amministrazione, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016, può introdurre variazioni contrattuali e delle prestazioni richieste.

A seguito di esigenze (peraltro già previste nel presente Capitolato) legate alla ristrutturazione dei locali e alle connesse esigenze organizzative dei servizi oggetto di gara, il Dirigente del Servizio Sociale Comune di Parma, si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario variazioni in più o in meno rispetto alle prestazioni previste nei limiti di un quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni offerte in sede di gara e a quelle previste nel presente capitolato.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Aggiudicatario se non sia stata approvata dall'Ente.

ART. 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il subappalto è ammesso per quelle attività che, nell'ambito dei Servizi oggetto dell'appalto, non rientrano nel processo assistenziale, fermo restando in ogni caso il limite del 40% dell'importo complessivo come previsto dall'art 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Anche in questi casi nei confronti dell'Amministrazione Comunale la responsabilità rimane in capo all'Aggiudicatario.

ART. 17 - INADEMPIENZE E RELATIVE PENALITÀ

Per la violazione di tutti gli obblighi dell'Aggiudicatario derivanti dal presente Capitolato e in caso di tardiva, carente o incompleta esecuzione dei servizi affidati l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di procedere all'applicazione delle sanzioni e penalità sotto riportate.

L'applicazione delle penalità deve essere preceduta da regolare contestazione di inadempienza a firma del Dirigente del Settore Sociale e trasmessa a mezzo PEC all'Aggiudicatario per le sue eventuali controdeduzioni, da rendersi in ogni caso entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Decorso inutilmente tale termine o ritenuto che le controdeduzioni non possano essere accolte, l'Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le penalità.

In caso di permanenza dell'inadempienza il Dirigente ha facoltà di ordinarne l'esecuzione d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno e a spese dell'Aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Il pagamento della penale va effettuato entro 15 giorni dalla notifica a mezzo PEC; in caso di mancato pagamento l'Amministrazione Comunale si rivarrà sulle liquidazioni ancora da emettere o sulla cauzione definitiva.

Le penalità previste sono le seguenti:

- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giornata lavorativa in cui si verifica presenza di personale inadeguato o in misura inferiore a quanto previsto dal precedente art. 5;
- € 250,00 per ogni singolo comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli ospiti, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio;
- € 500,00 per mancato rispetto del corretto trattamento dei dati personali;
- € 100,00 per mancato invio della documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale;

Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte nel presente capitolato, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,05‰ (zerovi-rgolazero cinqueper mille) e il 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze, che comportino l'applicazione delle suddette penalità, si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.

ART. 18 - RECESSO

L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

In caso di recesso dell'Ente, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

ART. 19 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Ente che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, lo stesso Ente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi al Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 20 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Ente ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- nei casi di cui ai seguenti articoli del contratto: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 7); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali (art. 9); responsabilità danni (art. 10); subappalto (art.11); cauzione definitiva (art. 13); divieto di cessione del contratto - cessione del credito (art. 15); obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore (art. 21);
- grave violazione a seguito del mancato rispetto della clausola sociale per il riassorbimento del personale. In tal caso l'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Costituisce inoltre causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della L. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tra-mite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'esecuzione o il completamento del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

ART. 21 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

L'Ente procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Ente può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 22 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Ente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, etc.) a favore degli eventuali dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio in esame, RC auto nei limiti previsti per legge, l'Affidatario dovrà stipulare:

- Polizza RCT/O, ovvero Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro, con massimale per la Sezione RCT non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro con sottolimito per persona di € 1.500.000,00.

La polizza dovrà riportare espressamente l'operatività delle garanzie per danni cagionati a terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'aggiudicatario o da persone di cui

l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto. L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate.

La polizza dovrà prevedere inoltre la copertura per la responsabilità civile professionale per fatti colposi, errori od omissioni causati dall'aggiudicatario o da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere per le specifiche attività (comprese quelle relative e complementari) previste dall'appalto.

L'appalto e le relative attività dovranno essere espressamente richiamate.

Si richiede inoltre la copertura Rischio Locativo, per un valore pari al valore dei locali in cui viene svolta l'attività oggetto dell'appalto, per tutta la durata dell'appalto.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

Le polizze dovranno espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

L'Aggiudicatario dovrà inviare al Dirigente del Settore Sociale, prima dell'avvio del servizio, le polizze di cui sopra.

ART. 24 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Il Comune resta estraneo ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Aggiudicatario, il quale solleva il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo, da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario, nell'ambito del principio generale di cooperazione, ha la responsabilità di provvedere a segnalare al Responsabile del Servizio competente ogni problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali specifici del servizio, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto quanto si riferisca al presente

capitolato; in tale quadro l'aggiudicatario è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

ART. 25 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti all'esecuzione del servizio, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso di somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto ritenuto dal Comune causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario deve versare all'atto della stipulazione del contratto il deposito cauzionale definitivo che è stabilito con riferimento al valore contrattuale e quindi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA di legge.

Il deposito cauzionale definitivo sarà regolato dall'art. 103 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'Aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersene, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

ART. 26 – VERTENZE

Qualsiasi controversia connessa o derivante dal presente appalto sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

La partecipazione all'asta pubblica del presente Capitolato d'appalto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole in esso contenute.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

ALLEGATO A
PLANIMETRIE

Si evidenziano i locali di pertinenza dei servizi di Spazio Collettivo (Piano terra) e Comunità Alloggio (Primo piano).

La disposizione e le caratteristiche degli alloggi presso cui realizzare l'Assistenza Tutelare potranno essere visionate in sede di sopralluogo obbligatorio.

SEZIONE C

REP. N. xxxxx REGISTRO ATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI PARMA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto: Contratto d'appalto per l'affidamento della gestione dei servizi assistenziali presso la struttura denominata "Residenza XXV Aprile" in Parma. CIG 811513339A

Questo giorno, xxxx del mese di xxxxxx dell'anno duemilaxxxxxx (xxx/xx/20xx), presso la sede municipale in Parma, avanti a me, Dr.ssa ANNA MESSINA, Segretario Generale del Comune di Parma, senza assistenza di testimoni, avendovi gli infrascritti comparenti che hanno i requisiti di legge, d'accordo fra di loro e con il mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i Sigg.ri:

1) (nome, cognome, dati anagrafici e c.f. del dirigente competente) il quale interviene al presente atto in qualità di di-riigente del COMUNE DI PARMA (P.IVA 00162210348) dirigente del Settore xxxxxxxx, incaricata con DSFP n. xxx PG xxx del xxx, legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi dell'art.107 del T.U. n. 267 del 18.8.2000, dell'art. 87 dello Statuto Comunale ed in esecuzione della de-terminazione dirigenziale di aggiudicazione n. xxxx del xxxxx (di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ente»);

2) (nome, cognome, dati anagrafici e c.f. del legale rappresentante o Procuratore) domiciliato per la carica presso la sede legale della Società di cui oltre, il quale interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante/procuratore i cui poteri di firma risultano dalla visura camerale conservata in atti, di (dati impresa: con sede legale in xx-Via xxxx, Cap xxxx - Codice Fiscale e Partita Iva xxxx, n. REA: xxxx), (nel presente atto denominato anche semplicemente "Appaltatore").

Essi comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato a mezzo della documentazione di rito, con questo atto ricevuto in modalità informatica, dichiarano e convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

a) con determinazione dirigenziale n. del *** l'Ente ha in-detto, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato Codice) una procedura aperta per l'affidamento della gestione dei servizi assistenziali presso la struttura denominata "Residenza XXV Aprile" in Parma.

b) con la medesima determinazione dirigenziale sono stati approvati la procedura di affidamento da esperirsi mediante piattaforma telematica SATER, lo schema di disciplinare e relativi allegati, oltre al progetto d'appalto comprensivo del Capitolato speciale;

c) in data **** si è perfezionato con la società Parma Infra-strutture s.p.a. il contratto di locazione dell'immobile denominato "Residenza XXV aprile" sito in via Taro n. 27 a Parma XXV aprile con decorrenza dal *** al ****;

d) con determinazione dirigenziale n. xxxx del XXXX si è di-sposto l'affidamento del servizio in oggetto a XXXXXXXXX, con sede legale in xxxxxxxx, Codice Fiscale e Partita Iva xxxxx, come sopra individuata;

e) è stato acquisito on line il DURC dell'Appaltatore in meri-to agli adempimenti contributivi ed assicurativi e conservato agli atti dell'Ufficio (scadenza certificato xxxxx);

f) l'Appaltatore non incorre in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Codice, giusta documentazione presente in atti, e ha sottoscritto il "Patto di Integrità in materia di appalti pubblici di lavori, servizi, forniture".

In particolare:

g) per il servizio in argomento non si è resa necessaria la redazione del DUVRI previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, come da dichiarazione prot.n. xxxx del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente, pure presente in atti;

h) è stata acquisita - tramite BDNA - informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.. (o frase alternativa se non è pervenuta la certificazione)

i) i documenti sopra indicati sono conservati agli atti dell'ente.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Affidamento

Il dott. XXXXXX, in nome e per conto del Comune di Parma, af-fida a xxxxxx con sede legale in xxx, Via xxx Codice Fi-scale e Partita Iva xxxxx, come sopra individuata e che, in persona del Legale Rappresentante (Procuratore), dichiara di accettare, il Contratto d'appalto per l'affidamento della gestione dei servizi assistenziali presso la struttura denominata "Residenza XXV Aprile" in Parma alle sottelencate condizioni:

Articolo 2 Norme regolatrici

2.1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, l'offerta tecnica ed il progetto d'appalto, con particolare riferimento alla sezione B dello stesso, "Capitolato speciale descrittivo e prestazionale".

2.2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati dalla seguente normativa:

- disposizioni del Codice dei Contratti e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- regolamenti comunali eventualmente vigenti e regolanti la materia;
- codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Parma;
- altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

2.3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

2.4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate e valutate dall'Ente, ivi incluse le offerte tecnica ed economica prodotte dall'Appaltatore medesimo.

Articolo 3 Oggetto del contratto

3.1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi assistenziali presso la struttura denominata "Residenza XXV Aprile" in Parma. L'art. 4 del Capitolato speciale regola dettagliatamente le caratteristiche generali del servizio dando una specifica e minuziosa descrizione delle attività che dovranno essere garantite e, inoltre, stabilisce che le stesse dovranno svolgersi negli spazi indicati dall'Ente ed evidenziate nella planimetria allegata al Capitolato speciale sub indicato.

3.2. Le prestazioni contenute nel Capitolato speciale si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Articolo 4 Durata del Contratto

4.1. La durata del Contratto è fissata in anni uno (01) decorrente dal 01/03/2020 al 28/02/2021.

4.2. L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.

4.3. L'Ente, inoltre, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codi-ce, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente fino ad un massimo di 6 mesi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ente.

Articolo 5 Importo contrattuale

5.1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio di cui trattasi, è fissato – per la durata di un anno (01) al netto del ribasso offerto in sede di gara del xxxx % (xxxxxx per cento) in Euro xxxxxx (xxxxxxxxxxx/xx euro), oltre IVA di legge;

5.2. Il corrispettivo dell'appalto verrà aggiornato in sede di eventuale rinnovo, tenendo conto dell'indice ISTAT dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" in seguito a motivata richiesta dell'Aggiudicatario.

5.3. L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

Art. 6 Fatturazione e pagamenti

6.1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 5, l'Appaltatore potrà, come indicato nell'art. 14 del Capitolato speciale, emettere fattura con cadenza mensile posticipata e pari ad un dodicesimo dell'importo annuale. Nella fattura dovranno essere dettagliati tutti i servizi resi e specificati nel precitato capitolato.

6.2. Ciascuna fattura redatta secondo le norme fiscali in vi-gore, sarà intestata al Comune di Parma – Settore Sociale, largo Torello De Strada, 11 – Parma, dovrà riportare il CIG (Codice Identificativo Gare), gli estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, il numero di impegno di spesa nonché le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Alla fattura deve essere allegata documentazione attestante il riepilogo delle ore mensili effettuate da ciascun.

6.3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Ente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assi-curativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

6.4. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

6.5. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo venga corrisposta dall'Ente, non produrrà alcun interesse.

6.6. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco è UFQSY8.

6.7. La liquidazione avverrà nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa, ossia all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni erogate ed entro 30 giorni dalla verifica suddetta. È comunque facoltà del Dirigente del Settore Sociale autorizzare il pagamento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri.

Articolo 7 Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

7.1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute oltre che nel presente contratto, anche nel Capitolato speciale e nelle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi esclusivamente di risorse di personale aventi le caratteristiche professionali indicate agli artt. 5,6 e 7 del Capitolato speciale.

7.2. L'Appaltatore riconosce all'Ente la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte dell'Ente di tale facoltà non comporterà alcun onere per lo stesso.

7.3. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008 e s.m.i.). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le sud-dette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra l'Ente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

7.4. L'Appaltatore si impegna, altresì, a garantire quanto regolamentato all'art. 8 (continuità del servizio) e all'art. 9 Sciopero ed interruzioni del servizio) del Capitolato speciale.

Articolo 8 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

8.1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

8.2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti (e se Cooperativa anche nei confronti dei Soci) occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

8.3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

8.4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

8.5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi eventuali subappaltatori, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

8.6. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice.

8.7. Il presente articolo è integrato, altresì, con quanto di-sposto dall'art. 10 (Obblighi dell'aggiudicatario) del Capitolato speciale.

Art. 9 Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali

9.1. Come indicato dall'art. 7 (Tutela dei dati personali) del Capitolato speciale, le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

9.2. In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

9.3. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al presente contratto al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

9.4. L'appaltatore è, pertanto, designato dal COMUNE DI PARMA quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento denominato "Contratto d'appalto per l'affidamento della gestione dei servizi assistenziali presso la struttura denominata "Residenza XXV Aprile" in Parma. CIG 811513339A" e si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.

9.5. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art.10 Responsabilità danni – Obbligo di manleva

10.1. L'Appaltatore, nell'esercizio del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'Ente e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Ente da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative diretta-mente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

10.2. L'Appaltatore dovrà produrre al direttore dell'esecuzione e/o al responsabile del procedimento dell'Ente, idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, mantenendola inalterata ed efficace per tutta la durata del contratto di appalto. Al termine di ogni periodo di assicurazione l'Appaltatore dovrà rilasciare all'Ente copia della quietanza di rinnovo o copia dell'eventuale nuova polizza attestante l'avvenuto pagamento del premio alla compagnia di assicurazione. Le caratteristiche ed i massimali della polizza sono meglio declinati all'art. 23 del capitolato speciale.

10.3. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si

tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

10.4. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e/o dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

10.5. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati. Copie delle polizze suindicate sono state consegnate e sono conservate in atti del Settore Sociale.

Art. 11 Subappalto (se richiesto dall'O.E.)

11.1. L'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di parte delle attività oggetto del presente contratto come segue: XXXXXXXX.

11.2. Per le prestazioni rese in subappalto, l'Ente provvederà a effettuare il relativo pagamento all'Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 105, co.13, del Codice.

11.3. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

11.4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

11.5. L'Appaltatore deposita presso l'Ente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11.6. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Ente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Ente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

11.7. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.

11.8. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Ente, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare all'Ente le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

11.9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice.

11.10. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

11.11. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Ente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Ente medesimo. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Ente, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

11.12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11.13. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

11.14. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

11.15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

(oppure: in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato non voler subappaltare le prestazioni oggetto di contratto, in questo caso indicare i punti 10.10-10.15)

Art. 12 Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

12.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

12.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

12.3. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

12.4. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

12.5. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Go-verno della provincia di Parma.

12.6. L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

12.7. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, quarto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

12.8. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone de-legate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12.9. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto della determinazione 3 maggio 2017, n. 556 di ANAC.

12.10. In atti è presente la comunicazione datata xxxxxxx dell'Appaltatore in merito al conto corrente dedicato di cui trattasi.

Art. 13 Cauzione definitiva

13.1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente come segue: polizza xxxxxx n. xxxxxx rilasciata da xxxxx di Euro xxxxx emessa in data xxxxxx; La garanzia di cui sopra ha (o non ha) beneficiato delle riduzioni previste dal precitato art. 103 del Codice dei contratti.

13.2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

13.3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

13.4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito.

13.5. L'Ente ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui all'art. 17 del capitolato speciale, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 7 e 8 del pre-sente contratto.

Art. 14 Recesso

14.1. L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, alle condizioni e secondo le modalità e tempi indicati negli artt. 18 e 19 del Capitolato speciale.

14.2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, l'Ente ha diritto, comunque, di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP/INTERCENT-ER migliorative rispetto a quelle del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. 1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135.

14.3. Il recesso per giusta causa è regolamentato dall'art. 19 del Capitolato speciale.

Art. 15 Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito

15.1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

15.2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

15.3. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

15.4. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

15.5. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di

pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o posta-le, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, ri-portando il CIG.

15.6. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 16 Risoluzione per inadempimento e per decadenza dei requisiti morali

16.1. La risoluzione per inadempimento e per decadenza dei requisiti morali è regolamentata dagli artt. 20 e 21 del Capitolato speciale. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di ri-solvere il contratto nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 7); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali (art. 9); responsabilità danni (art. 10); subappalto (art.11); cauzione definitiva (art. 13); divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 15); obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore (art. 21).

Art. 17 Penali

17.1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 17 del Capitolato speciale.

Art. 18 Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

18.1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto secondo le modalità indicate nell'art. 22 del Capitolato speciale.

Art. 19 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

19.1. L'Ente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

19.2. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

19.3. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

19.4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Ente.

Art. 20 Direttore dell'esecuzione del contratto

20.1. L'Ente nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

20.2. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

20.3. Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Ente, nonché di procedere a verifiche di conformità in corso di esecuzione.

20.4. L'Appaltatore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Art. 21 Obblighi ed adempimenti a carico dell'Appaltatore

21.1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

21.2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Ente.

21.3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare la clausola sociale ex art. 50 del Codice, così come declinata nel progetto di assorbimento presentato in sede di gara.

21.4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Ente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

21.5. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente, nonché a dare immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

21.6. L'Ente si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

21.7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

21.8. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Ente.

21.9. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 20 del capitolato speciale.

Articolo 22 Codice di Comportamento

22.1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D. Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720 del 18/12/13, come da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 dello 08/03/2017, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

Art. 23 Foro competente

23.1. Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Parma.

Art. 24 Stipula del Contratto – Spese contrattuali

24.1 Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti, conseguenti e occorrenti per l'esecuzione e gestione del contratto - sono a totale carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

24.2. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, per contro l'atto è soggetto/esonerato dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi *****.

Art. 25 Norme di chiusura e firme

25.1. L'Appaltatore, ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

25.2. Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. ** pagine a video, dandone lettura al-le parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettro-nica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge nota-rile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Per il COMUNE DI PARMA: dirigente del Settore **** *(firma digitale)

Per/ ****, Il **** *(firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PARMA:

Messina dr.ssa Anna *(firma digitale)

Accordo per il trattamento di dati personali

1. Premesse

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante del contratto siglato tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario riportato in calce.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di

adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta del-la stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i da-ti personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e man-tenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di da-re effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei co-sti, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al con-tratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel Contratto di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub-Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali, ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni.

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento, a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati.

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente.

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile, il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi

- a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine
- b) istanza ricevuta da soggetti interessati

Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili. Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a

- a) descrivere la natura della violazione dei dati personali;
- b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach;
- d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e man-leva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile del trattamento:

12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;

12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;

12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;

12.2.4 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

GLOSSARIO

“Garante per la protezione dei dati personali”: è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

“Dati personali”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessa-to»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

“GDPR” o “Regolamento”: si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativa-mente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation), direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

“Normativa Applicabile”: si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati per-sonali e del WP Art. 29;

“Appendice Security”: consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza, e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo;

“Reclamo”: si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento;

“Titolare del Trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determina-ti dal diritto

dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

“Trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

“Responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

“Pseudonimizzazione”: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile.

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI**
Ufficio provinciale di
Parma

Dichiarazione protocollo n. PR0304245 del 21/12/2010

Planimetria di u.i.u. in Comune di Parma

Via Taro

civ. 27

Identificativi Catastali:

Sezione: 1
Foglio: 17
Particella: 543
Subalterno: 1

Compilata da:



Dall'asta Gianfranco
Iscritto all'albo:
Geometra Dipendente Pubblico
Prov. N.

Data: 06/09/2019 - n. 15803 - Richiedente: 02346630342
 Totale schede: 8 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
 Ultima planimetria in atti

Data: 06/09/2019 - n. 15803 - Richiedente: 02346630342

n. 1 Scala 1: 200

PIANO TERRA



CT COMUNE DI PARMA
FOGLIO 17
MAP. 543



Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio provinciale di
 Parma

Dichiarazione protocollo n. PR0304245 del 21/12/2010

Planimetria di u.i.u. in Comune di Parma

Via Taro

civ. 27

Identificativi Catastali:



Sezione: 1
 Foglio: 17
 Particella: 543
 Subalterno: 1

Compilata da:

Dall'asta Gianfranco
 Iscritto all'albo:
 Geometra Dipendente Pubblico
 Prov. N.

n. 2 Scala 1: 200

PRIMO PIANO



Data: 06/09/2019 - n. 15803 - Richiedente: 02346630342
 Totale schede: 8 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A3(297x420)
 Ultima planimetria: 01-atti

Data: 06/09/2019 - n. 15803 - Richiedente: 02346630342

ELENCO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA "RESIDENZA XXV APRILE"

	nome e cognome	data nascita	assunzione	L.104	ORE SETT	CAT	MANSIONE
1		02/11/1970	01/12/1989	/	38	C3	RAA
2		02/06/1956	01/07/1998	/	36	C2	OSS
3		26/05/1974	03/05/2001	/	38	C2	OSS
4		09/10/1972	03/11/2001	/	38	C2	OSS
5		25/08/1974	10/11/2003	/	38	C2	OSS
6		19/08/1961	01/04/2004	/	24	C2	OSS
7		25/05/1977	06/10/2004	/	38	C2	OSS
8		16/10/1966	03/11/2004	/	38	C2	OSS/custode
9		25/06/1980	01/11/2005	/	38	C2	OSS
10		17/03/1988	20/10/2008	/	12	A2	AUS / custode
11		03/07/1973	20/07/2009	/	38	C2	OSS
12		19/08/1962	26/05/2010	/	38	C2	OSS
13		19/08/1996	16/05/2016	/	30	C2	OSS
14		20/10/1964	11/12/1991	/	30	C3	RAA
15		12/05/1968	16/08/1999	/	30	C2	OSS
16		08/08/1962	01/07/2004	/	34	C2	OSS
17		13/03/1967	08/11/2004	/	34	C2	OSS
18		19/08/1969	06/03/2005	/	34	C2	OSS
19		03/07/1975	12/07/2005	/	34	B1	AUTISTA
20		12/02/1967	01/09/2005	/	34	C2	OSS
21		30/06/1964	05/06/2006	/	34	C2	OSS
22		15/10/1955	15/09/1999	/	34	C2	OSS
23		23/05/1954	09/09/2002	/	34	C2	OSS
24		16/09/1973	10/03/2005	/	38	C2	OSS
25		20/01/1974	01/01/2006	/	36	C2	OSS
26		03/06/1972	05/04/2006	/	36	C2	OSS
27		17/11/1967	19/01/2008	/	36	C2	OSS
28		21/02/1966	01/10/2008	SI	36	C2	OSS
29		21/06/1989	18/03/2014	SI	34	C2	OSS
30		07/01/1959	10/01/2011	/	25	B1	AUSILIARIO
31		07/04/1971	14/06/2010	/	38	C2	OSS